

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2141 del 05/07/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE TERZA ζ DGR 286/2005 ζ DGR 1860/2006 - L.R. 13/2015. DITTA PANINI TONINO & F.LLI S.P.A., VIA PER SPILAMBERTO - CASTELVETRO DI MODENA (MO). PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2180 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno cinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE TERZA – DGR 286/2005 – DGR 1860/2006 - L.R. 13/2015.

DITTA PANINI TONINO & F.LLI S.P.A., VIA PER SPILAMBERTO - CASTELVETRO DI MODENA (MO).

PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

Con l'articolo 124, comma 1, del D.lgs. 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

La ditta Panini Tonino & F.lli S.p.A., con sede legale a San Vito di Spilamberto (MO), via Castelnuovo Rangone, 4610, è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 1089 del 03/11/2006 a

scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'insediamento ubicato a Castelvetro di Modena (MO), via per Spilamberto.

In data 09/11/2009, la ditta Panini Tonino & F.lli S.p.A. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione suddetta. L'istanza è stata acquisita agli atti con prot. n. 102904 del 11/11/2009.

Nel 2014 ARPA ha condotto dei sopralluoghi nell'impianto in questione. A seguito degli esiti di detti sopralluoghi e dei provvedimenti di diffida adottati dalla Provincia di Modena, la ditta ha effettuato e progettato interventi di modifica al sistema di trattamento delle acque reflue e alla rete fognaria.

In data 13/05/2015, la ditta ha pertanto presentato istanza a modifica della domanda di rinnovo di cui sopra, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 49849 del 14/05/2015.

La ditta nell'insediamento di cui all'oggetto svolge attività di demolizione e trattamento di veicoli fuori uso (rifiuti), nonché commercializzazione di macchine agricole e affini provenienti da privati, aziende agricole, consorzi agrari.

L'attività di gestione rifiuti autorizzata ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.lgs. 152/06 risulta oggi parzialmente sospesa a seguito di specifico provvedimento della Provincia di Modena, prot. n. 43362/9.11.6. del 17/04/2014.

Relativamente alle acque reflue derivanti dall'insediamento, si rileva quanto segue:

- a) le acque reflue derivanti dai servizi igienici posti a sud della pista ciclabile, sono trattate con fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico e convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata; le acque reflue dei servizi igienici degli stabili posti a nord della pista ciclabile confluiscono in pubblica fognatura;
- b) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a deposito di veicoli e di componenti meccanici, previo trattamento con vasca di sedimentazione e vasca di disoleazione, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;
- c) le acque di lavaggio dei veicoli conferiti saranno raccolte da apposita canaletta e inviate preventivamente alle vasche di dissabbiatura e disoleazione; da una terza vasca, avente funzione di accumulo, posta in serie alle suddette vasche, le acque reflue saranno poi prelevate mediante pompa sommergibile per essere successivamente trattate con un nuovo impianto chimico-fisico; lo scarico in acque superficiali avverrà mediante il collettore di raccolta delle acque reflue di dilavamento a servizio della parte nord del piazzale pavimentato.

Le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati sono convogliate direttamente nel torrente Guerro.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 152/06 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di cui al punto b) sono classificabili come "acque reflue di dilavamento".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.lgs. 152/06, le acque reflue di lavaggio dei veicoli di cui al punto c) sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'impianto installato per il trattamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali adibiti a deposito veicoli e componenti meccanici non risponde ai criteri dimensionali indicati nella DGR 1860/2006.

Al fine di garantire e mantenere nel tempo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, l'azienda ha proposto l'applicazione immediata di un piano di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento. Inoltre, si è impegnata a realizzare interventi strutturali

all'impianto e di sgombero area; in particolare ha previsto lo sgombero dei materiali/rifiuti e la pulizia dell'area compresa tra il fabbricato adibito ad officina e quello adibito a deposito dei veicoli da commercializzare, avente una superficie pari a 1.649 mq per poter ripristinare la pavimentazione in cls armato, effettuare la posa di cordonata di delimitazione con l'adiacente area a verde e realizzare nuova fognatura a servizio della stessa area.

La Provincia di Modena, con determinazione n. 310 del 23/06/2015, ha autorizzato in via provvisoria, sino al 30/06/2016, la ditta Panini Tonino & F.lli S.p.A. a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento originate nell'impianto, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento medesimo, in quanto il programma di interventi di cui sopra contribuisce a rendere le caratteristiche dello scarico maggiormente rispondenti, anche se non completamente, alle norme tecniche in vigore.

Il rilascio dell'autorizzazione definitiva è stato subordinato all'adeguamento dell'impianto ai criteri dimensionali della DGR 1860/2006.

In particolare ai punti 4, 5, 6 e 7 della suddetta autorizzazione provvisoria è stato prescritto all'azienda quanto segue:

- 4) entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata dell'autorizzazione inviare alla Provincia e al distretto Area Sud dell'ARPA una relazione che comprovi l'effettuazione degli interventi previsti dal piano di manutenzione e controllo proposto per l'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento;
- 5) a) entro il 31/07/2015, demolizione e ricostruzione della superficie pavimentata in cls posta tra il deposito dei veicoli da commercializzare e il fabbricato adibito ad officina, identificata con la lettera "A" nella planimetria allegata all'autorizzazione, previa verifica della necessità di bonifica del terreno sottostante; posa di cordonata di delimitazione con l'adiacente area a verde; nuovo collettore fognario a servizio della stessa superficie diretto all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento.
b) Entro 31/08/2015 installazione del nuovo impianto di trattamento chimico-fisico delle acque di lavaggio dei veicoli;
- 6) entro il 31/07/2015, l'area identificata con la lettera "A" nella planimetria allegata all'autorizzazione, deve essere completamente sgomberata e mantenuta tale dalla presenza di materiali e/o rifiuti stoccati in cumulo. Tali materiali/rifiuti devono essere rimossi ed avviati ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 (in caso di rifiuti) o ceduti a terzi. I materiali/rifiuti per i quali non sia stato possibile effettuare il conferimento a terzi nel termine prescritto devono essere collocati in contenitori a tenuta dotati di copertura;
- 7) entro 4 mesi dall'installazione dell'impianto di depurazione chimico fisico inviare alla Provincia di Modena e al distretto Area Sud dell'A.R.P.A. di Modena le analisi chimiche delle acque reflue industriali, effettuate da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico competente, da eseguirsi nel pozzetto di controllo adibito ai prelievi fiscali, sui seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Cloro attivo, Solfuri, Cloruri, Fosforo totale, Ammoniaca totale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Oli Minerali, Tensioattivi.

In data 17/09/2015, tecnici di ARPA hanno eseguito, su richiesta della Provincia, un sopralluogo presso l'impianto in oggetto finalizzato alla verifica dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite alla ditta negli atti di diffida nonché nell'autorizzazione allo scarico di cui sopra.

In esito alla verifica ispettiva condotta di cui alla nota prot. n. 11817 del 21/09/2015, l'ARPA ha evidenziato l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n. 6 soprarichiamata; inoltre ha rilevato una volontà dell'azienda di eseguire effettivamente le operazioni necessarie per regolarizzare la situazione nell'area, avendo già provveduto in alcune zone con operazioni di recupero e/o smaltimento e/o riordino dei materiali e rifiuti presenti.

In data 21/09/2015, la ditta Panini Tonino & F.lli S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Modena richiesta di proroga sino a marzo 2016 e a dicembre 2015 dei termini prescritti al punto n. 5, lettere a) e b) di cui sopra. Per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione dell'area "A", la Ditta motiva la richiesta di proroga dei termini di realizzazione con la necessità di acquisire l'approvazione ed attuare il piano di caratterizzazione del sito e il piano

di riordino e smaltimento all'interno dei quali è stata inserita anche la caratterizzazione/verifica di assenza di contaminazione del terreno sottostante l'area in esame.

In data 23/09/2015, si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi volta a valutare il Piano di Caratterizzazione del sito presentato dalla Ditta in data 15/07/2015 in coerenza con il Piano di Riordino e Smaltimento, che ne costituisce parte integrante. In esito alla seduta (di cui al verbale BS/09/2015), la Conferenza ha stabilito di approvare il Piano di Caratterizzazione in coerenza con il Piano di Riordino e Smaltimento ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.lgs. 152/06, con prescrizioni.

I Piani di Caratterizzazione e di Riordino e Smaltimento sono stati approvati con determinazione della Provincia di Modena n. 546 del 28/10/2015.

L'atto di approvazione dei suddetti piani individua il termine del 31/01/2016 per il completamento della caratterizzazione (previa eventuale M.I.S.E. nella parte di area interessata dagli scavi) e rifacimento della pavimentazione dell'area "A", e il 30/06/2017 per la ricollocazione completa dei rifiuti nelle aree autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 152/06.

In data 08/02/2016, la ditta Panini Tonino & F.lli S.p.A. ha trasmesso ad ARPAE la prima relazione riguardante le attività prescritte nella determinazione n. 546 del 20/10/2015. In allegato a tale relazione, l'azienda ha fornito la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione degli interventi previsti nel piano di controllo e manutenzione di cui al punto 4 dell'autorizzazione allo scarico.

Dalle analisi eseguite sulle acque di dilavamento non si rilevano anomalie rispetto ai limiti di legge per i parametri determinati.

Contestualmente, l'azienda ha richiesto ulteriore proroga al 30/04/2016 per l'installazione e taratura dell'impianto chimico-fisico, nonché proroga al 31/05/2016 per il rifacimento della pavimentazione dell'area "A" (prescrizioni 5 a) e b) della determinazione n. 310 del 23/06/2015). In merito al rifacimento della pavimentazione, la Ditta evidenzia la necessità di provvedere preliminarmente alla totale rimozione dei materiali e rifiuti rinvenuti in prossimità dell'area durante le operazioni di scavo e alla contestuale messa in sicurezza di emergenza (MISE).

In data 05/05/2016, la ditta ha presentato a questa Agenzia una nota nella quale si comunica l'avvenuta installazione dell'impianto chimico -fisico per il trattamento delle acque di lavaggio prescritto al punto 5 b) della determinazione n. 310/2015 e si richiede nuova proroga di 60 giorni per l'adempimento alla prescrizione 5 a) della medesima autorizzazione a decorrere dall'avvenuta conclusione delle operazioni di M.I.S.E. svolte in prossimità dell'area (sondaggio 23).

Considerato che la Ditta ha provveduto ad ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo n. 310 del 23/06/2015 con la sola eccezione degli interventi strutturali riguardanti la zona "A" che risultano condizionati da un intervento di M.I.S.E. di entità maggiore rispetto a quanto previsto.

Ritenuto che sussistono le condizioni per prorogare la validità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di prorogare la validità dell'autorizzazione provvisoria** rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione **n. 310 del 23/06/2015** alla ditta **Panini Tonino & F.lli S.p.A.**, nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, con sede legale a San Vito di Spilamberto (MO), via Castelnuovo Rangone, 4610, per l'insediamento ubicato a Castelvetro (MO), via per Spilamberto, relativa allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio veicoli, nella quantità indicativa di 24 mc/anno, nonché delle acque reflue di dilavamento dei piazzali adibiti a deposito di veicoli e di componenti meccanici nel **Torrente Guerro**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
 - 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
 - 3) s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque reflue industriali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione chimico fisico e per le acque reflue di dilavamento il pozzetto di ispezione posto subito a valle della vasca di disoleazione. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
 - 4) considerato che l'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento risulta sotto dimensionato rispetto a quanto prevedono i criteri dimensionali previsti dalla DGR 1860/2006, la ditta dovrà applicare al suddetto impianto il piano di manutenzione e di controllo proposto, nel seguito riportato:
 - a) estrazione e lavaggio del pacco lamellare con idropulitrice una volta all'anno;
 - b) svuotamento del sedimentatore e della vasca di disoleatura due volte l'anno, o, se necessario, in caso di attivazione del sistema di allarme, mediante autospurgo e smaltimento dei liquami presso centro autorizzato;
 - c) esecuzione interna di campionamento e analisi delle acque di dilavamento con cadenza bimestrale;
 - d) compilazione di un registro di autocontrollo con tutte le attività indicate e i risultati conseguenti a disposizione degli Enti competenti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata della vigente autorizzazione la ditta dovrà inviare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) una relazione che comprovi l'effettuazione degli interventi previsti dal suddetto piano di manutenzione e controllo.

L'autorizzazione definitiva è subordinata all'adeguamento dell'impianto ai criteri dimensionali della DGR 1860/2006.

- 5) **entro il 31/10/2016**, la ditta deve effettuare la demolizione e ricostruzione della superficie pavimentata in cls tra il deposito dei veicoli da commercializzare e il fabbricato adibito ad officina, identificata con la lettera "A" nella planimetria allegata costituente parte integrante del presente atto, previa verifica della necessità di bonifica del terreno sottostante; posa di cordonata di delimitazione con l'adiacente area a verde; nuovo collettore fognario a servizio della stessa superficie diretto all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento;

Entro i 15 gg successivi all'effettuazione dei suddetti interventi, la ditta dovrà dare riscontro dell'avvenuta realizzazione degli stessi ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), allegando certificazione dell'impermeabilità della pavimentazione realizzata in conformità a quanto disposto dalla DGR 159/04;

- 6) nell'area di cui al suddetto punto, identificata con la lettera "A" nella planimetria di cui al presente atto, è vietato lo stoccaggio in cumulo di materiali e/o rifiuti che devono pertanto essere collocati in contenitori a tenuta dotati di copertura.

E' ammessa una deroga alle modalità di stoccaggio sopra prescritte esclusivamente per la durata dell'intervento di M.I.S.E. dell'area oggetto dello scavo S23 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che saranno definite nell'atto dirigenziale di autorizzazione all'esecuzione di tale intervento in corso di rilascio da parte di ARPAE SAC Modena;

- 7) **entro il 31/10/2016** dovranno essere inviate ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) le analisi chimiche delle acque reflue industriali, effettuate da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico competente, da eseguirsi nel pozzetto di controllo adibito ai prelievi fiscali, sui seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Cloro attivo, Solfuri, Cloruri, Fosforo totale, Ammoniacca totale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Oli Minerali, Tensioattivi;
- 8) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
- registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della vigente normativa

- 9) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 10) i fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 11) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta all'impianto di depurazione e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente

autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ARPAE SAC di Modena che provvederà alla decadenza della presente autorizzazione.

- Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- Di disporre che il presente provvedimento ha efficacia a far tempo **dal 01/07/2016 e sino al 30/06/2017**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
- Che l'ARPAE è incaricata di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere la presente autorizzazione alla ditta PANINI TONINO & F.LLI SPA, al Comune di Castelvetro di Modena e all'ARPAE Sezione di Modena distretto Territoriale Area Sud Maranello – Pavull.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.